



Dipartimento Territoriale di Prevenzione

**SERVIZIO DELL' IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 888 DEL 31/03/2014

PROPOSTA N. 935 DEL 31.03.2014

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. N° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 09/10/2008.

OGGETTO:Atto di concessione di proroga del riconoscimento condizionato concesso con Determina del Direttore del Servizio Prevenzione Regionale n. 1617 del 31 Dicembre 2013 con la quale si rilascia il numero di riconoscimento condizionato ABP3250PROCP3 alla Società Groil srl in Simaxis.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione del D.G. n° 186 del 09/10/2008, inerente l'attribuzione ai Dirigenti dell'Azienda USL n° 5 delle funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2012, e s.m.i.;

Visto il D.lgs 502 del 30.12.1992;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 17/7 del 31/3/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.46 del 31.01.2012, di nomina del Dott. Uleri Renato quale Direttore del Servizio Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ed in particolare l'articolo 44 "procedure di riconoscimento", che prevede che l'Autorità Competente possa rilasciare il riconoscimento condizionato e che questo venga eventualmente prorogato per un massimo di tre mesi;

Visto il Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le P.A. Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013 recante "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002";

Vista la Determinazione n. 13399/Det/464 del 16 maggio 2013 del Direttore del Servizio Prevenzione Regionale con la quale viene recepito nella Regione Sardegna il sopra citato Accordo ed in particolare l'allegato 2, articolo 1, caso 1 (avvio di nuovi stabilimenti o impianti - procedure di riconoscimento definitivo), punto 2);

Vista l'Autorizzazione del SUAP di Simaxis del 08 gennaio 2014 con il quale si notifica la Determina del Direttore del Servizio Prevenzione Regionale n. 1617 del 31 dicembre 2013;

Vista la Determina del Direttore del Servizio Prevenzione Regionale n. 1617 del 31 dicembre 2013 con la quale si rilascia il numero di riconoscimento condizionato ABP3250PROCP3 alla Società Groil srl in Simaxis;

Vista la nota del Direttore del Servizio IAPZ della ASL di Oristano n. PG/2014/20672 del 21 marzo 2014 recante ad oggetto: Stabilimento di trasformazione di SOA di categoria 3 della Società GROIL s.r.l. In Simaxis - Numero di riconoscimento ABP3250PROCP3. Richiesta proroga riconoscimento condizionato con la quale si chiedeva di essere autorizzati a poter prorogare per ulteriori tre mesi il riconoscimento condizionato atteso che alla data lo stabilimento non aveva di fatto dato avvia alle attività di trasformazione;

Vista la nota del Direttore del Servizio Prevenzione Regionale n. 8062 del 24 marzo 2014 con la quale si comunicava di non poter concedere quanto richiesto in quanto la possibilità di proroga del riconoscimento condizionato in caso di inattività nei primi tre mesi non è fattispecie prevista dalla normativa Regionale;

Considerato che le attività di trasformazione sono state avviate in data 25 Marzo 2014, e pertanto successivamente alle note di cui sopra;

Considerato che il riconoscimento condizionato di tre mesi può essere prorogato per ulteriori tre mesi a non potrà in ogni caso superare la durata di sei mesi;

Ritenuto dover ulteriormente verificare presso lo stabilimento in questione requisiti fissati a norma dell'articolo 27 del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

Ritenuto pertanto dover procedere alla proroga del riconoscimento condizionato per un ulteriore periodo di tre mesi;

DETERMINA

Art. 1) - E' concessa la proroga del riconoscimento condizionato, rilasciato con Determina del Direttore del Servizio Prevenzione Regionale n. 1617 del 31 dicembre 2013, allo Stabilimento di trasformazione di SOA di categoria 3 della Società GROIL s.r.l. In Simaxis - Numero di riconoscimento ABP3250PROCP3, per ulteriori tre mesi.

Art. 2) - Il periodo di riconoscimento condizionato non può in ogni caso superare la durata totale di sei mesi.

Art. 3) - La presente Determina viene adottata esclusivamente per quanto di competenza sanitaria del Servizio dell'Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e fa salve eventuali determinazioni assunte da parte di altri Servizi, Uffici ed Amministrazioni competenti

sullo stabilimento.

Art. 4) - *La presente Determina viene inviata al Servizio Prevenzione Regionale dell'Assessorato Regionale dell' Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.*

Il Direttore del Servizio

Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Dr. Renato Uleri

Oristano, 31/03/2014

Il Funzionario: Rag. Giuseppe Pala

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 31/03/2014 al 14/04/2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga